

Raccomandata A.R.  
Anticipata via fax

Alla c.a.  
Elena Bellizzi  
Servizio Tutela del Consumatore  
Ivass  
Via del Quirinale, 21  
00187 Roma

E, p.c. Giacomo Carbonari  
Dirigente responsabile servizio consumatori  
ANIA  
Via di San Nicola da Tolentino, 72  
00187 Roma

Milano, 18 febbraio 2015

**Oggetto: Rc auto in omaggio dal concessionario - il problema della classe di bonus malus**

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, desidera porre alla vostra attenzione alcune perplessità relativamente ad una pratica che si sta diffondendo nel settore dell'Rc Auto. Molte case automobilistiche stanno facendo delle offerte che, oltre a contemplare la copertura incendio e furto gratuita in caso di acquisto di un'auto, includono anche la polizza rc auto in omaggio (di solito per un anno).

Con questa pratica, se la polizza è fatta tramite libro matricola, i consumatori rischiano di andare incontro a problemi riguardanti la classe di merito a causa della mancanza della storia assicurativa per il periodo previsto per la promozione.

- Se si acquista una seconda autovettura per il proprio nucleo familiare e se si usufruisce della promozione, dopo l'anno gratuito non si potrà utilizzare la classe di merito agevolata prevista dal decreto Bersani perché tale agevolazione si può applicare solo in fase di voltura o di nuova immatricolazione del mezzo.

- In caso di persone già assicurate, se si cambia auto e si usufruisce della promozione – pur sospendendo la propria polizza – si rischia di non poter mantenere la classe di merito guadagnata negli anni.

Il caso specifico della seconda auto per il nucleo familiare è chiaro: trascorso l'anno della promozione, l'acquisto dell'auto non è più contestuale alla stipula della prima polizza e quindi non ci si potrà avvalere della classe agevolata. Permane comunque un problema alla scadenza della polizza in promozione: l'assicurazione dopo questo periodo farà la polizza in classe 14<sup>1</sup> o in classe 18. Senza contare, inoltre, che poter utilizzare la classe di merito agevolata permette un risparmio notevole rispetto a un'assicurazione in classe 14 o, ancor di più, rispetto alla classe 18.

Per quanto riguarda il caso della persona assicurata da più anni, nell'anno di polizza gratuita si pone appunto il problema della mancanza della storia assicurativa: l'assicurazione infatti potrà eccepire il fatto che essendo a libro matricola, non è possibile capire se si siano verificati o meno sinistri in quell'anno. Anche in questo caso nella peggiore delle ipotesi si rischia di dover rientrare dalla classe 18 (assicurazione in assenza di attestato di rischio) e dover aspettare anni per poter ritornare nella classe di merito che era stata acquisita prima di avvalersi di questo tipo di promozione.

Inoltre se il consumatore decide di rimanere assicurato con la medesima compagnia per evitare l'aumento di classe di merito dopo il periodo promozionale, potrebbe comunque dover pagare un premio rc auto superiore all'offerta migliore sul mercato per il proprio profilo assicurativo. Oltre a ciò, il problema concernente l'attribuzione della classe CU potrebbe manifestarsi successivamente nel caso si decida di cambiare compagnia: non è detto, infatti, che la classe unica di rischio finale corrisponda effettivamente a quella che l'assicurato si sarebbe guadagnato negli anni, soprattutto nel caso di contraenti assicurati da molti anni per la responsabilità civile auto.

In un'ottica di tutela del consumatore, a nostro avviso l'ideale sarebbe applicare in maniera estensiva l'art. 8 comma 7 del Regolamento n. 4/2006 che regola i casi di attestati di rischio per i veicoli in leasing o in noleggio a lungo termine.

---

<sup>1</sup> I casi previsti per l'attribuzione della classe 14 sono: assicurazione in caso di prima immatricolazione del veicolo, a seguito di voltura al PRA o in caso di cessione del contratto.

Il suddetto articolo prevede la possibilità per l'utilizzatore del veicolo di richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso<sup>2</sup>.

In questo modo si potrebbe mantenere la storia assicurativa di chi è già assicurato da anni combinando il precedente attestato di rischio con la documentazione relativa all'ultimo anno. Coloro i quali invece non hanno potuto usufruire delle agevolazioni previste dal pacchetto Bersani o comunque chi si è assicurato per la prima volta potrebbe entrare, almeno, in classe 13 l'anno successivo in caso non abbia fatto sinistri e non in classe 14 o, peggio, in classe 18.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e in attesa di un vostro riscontro in merito.

Cordiali saluti,  
Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Pierani', with a long horizontal stroke extending to the right.

---

<sup>2</sup> "In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato di rischio l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo."